



Comune di Ardore

Città Metropolitana di Reggio Calabria

Via Vittorio Emanuele II, 35 – Tel. 0964/64366 – Fax 0964/624804

Sito: www.comune.ardore.rc.it

PEC: amministrativa.ardore@asmepec.it - email: sito.ardore@libero.it

P.IVA 00725530802 – C.F. 81000590802

Ordinanza. n. 69

Del: 15/10/2020.

Il Sindaco

Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi degli art.li 50 e 54 del D.L.vo 267/2000 – Misure di contrasto epidemia COVID-19;

Premesso:

- Che con il D.L. 23/02/2020 n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19";
- Che il Decreto del Presidente dei Ministri del 01/03/2020 reca "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto 23/02/2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili su l'intero territorio Nazionale";
- Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri, del 29/07/2020, pubblicata nella G.U. del 30/07/2020, con la quale è stata disposta la proroga dello stato d'emergenza, in conseguenza del rischio sanitario connesso con l'insorgenza di patologia da agenti virali trasmissibili;
- Visti i provvedimenti attualmente vigenti: DPCM del 23/02/2020, del 25/02/2020, del 01/03/2020, del 04/03/2020, del 08/03/2020, del 09/03/2020, del 11/03/2020, del 22/03/2020, del 01/04/2020, del 10/04/2020, del 26/04/2020, del 17/05/2020, del 11/06/2020, del 14/07/2020, del 07/08/2020, del 07/09/2020, aventi ad oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. n. 6 del 23/02/2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- Visto il D.L. n. 125 del 07/10/2020 "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva UE 2020/739 del 03/06/2020;
- Visto il DPCM del 13 ottobre 2020 e considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;
- Visto l'art. 50 del D.L.vo n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Autorità Locale in materia sanitaria;
- Visto l'art. 32 della Legge n. 833/1978, che assegna al Sindaco quale Autorità Sanitaria le competenze per la emanazione di provvedimenti per la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della salute pubblica, adotta un'ordinanza per la disposizione della quarantena con sorveglianza attiva per un periodo massimo di 10 gg.;
- Preso atto delle comunicazioni, pervenute in data 15/10/2020 – prot. n. 10058, da parte dell'Istituto Comprensivo "E. Terrana", di Ardore Marina con allegato l'elenco degli alunni e dei docenti che sono venuti a contatto con docente risultato positivo al COVID-19 che presta servizio nel plesso della Scuola Primaria di Ardore Marina;
- Ravvisata l'esigenza, nonché l'urgenza a tutela della salute pubblica, di adottare, in via precauzionale, la misura della quarantena obbligatoria, con sorveglianza attiva che sarà svolta da personale sanitario dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria – Dipartimento Area Prevenzione e dell'U.O. Igiene Pubblica A.S.P. 205 di Reggio Calabria – Distretto della Locride in coerenza con le disposizioni sopra richiamate;
- Considerato che le indicazioni epidemiologiche sul territorio regionale negli ultimi giorni hanno evidenziato un aumento dei contagi;

- Visto l'art. 54 del TUEL, approvato con D.L.vo 18/08/2000, n. 267, ai sensi del quale il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire/eliminare potenziali gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza pubblica;
- Posta la necessità di assumere nei confronti delle sotto elencate persone l'adozione di apposito provvedimento affinché si sottopongano alla misura della quarantena presso la propria residenza, fino alle ore 24,00 del giorno 24/10/2020 (decimo giorno dalla data di comunicazione), con sorveglianza attiva svolta dal personale sanitario dell'A.S.P. di Reggio Calabria – Dipartimento Area Prevenzione e dell'U.O. Igiene Pubblica A.S.P. 205 di Reggio Calabria – Distretto della Locride:
✓ Sigg.riomissis

Per le motivazioni espresse in premessa,

Ordina

- 1) Che i Sigg.ri omissis siano sottoposti alla misura della quarantena obbligatoria, presso il proprio domicilio, fino alle ore 24 del giorno 24/10/2020;
- 2) Per i soggetti sopra generalizzati l'isolamento obbligatorio domiciliare per 10gg., decorrenti dal giorno 15/10/2020 e fino alle ore 24,00 del giorno 24/10/2020, presso il proprio domicilio risultante in Via omissis, senza entrare in contatto con altre persone;
- 3) Il presente provvedimento viene emanato in via precauzionale al fine di garantire la salute degli interessati e dell'intera collettività, in ossequio alle disposizioni vigenti;

Dispone:

- 1) L'immediata efficacia della presente ordinanza;
- 2) Di notificare la presente ordinanza alle persone destinatarie del presente provvedimento, come da allegato elenco;
- 3) Di trasmettere la presente ordinanza, per quanto di propria competenza:
 - ✓ All' A.S.P. di Reggio Calabria – Dipartimento Area Prevenzione;
 - ✓ All'U.O. Igiene Pubblica A.S.P. 205 di Reggio Calabria – Distretto della Locride;
 - ✓ All'Istituto Comprensivo "E.Terrana" di Ardore M.;
 - ✓ Al Comando Polizia Locale;
 - ✓ Alla Prefettura di Reggio Calabria;
 - ✓ Alla Stazione Carabinieri di Ardore M.;
 - ✓ Al Commissariato di Polizia di Bovalino;
- 4) Di disporre la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Ardore e sul sito istituzionale dell'Ente;
- 5) Di demandare alle FF.OO. presenti sul territorio di vigilare in ordine all'esecuzione del presente provvedimento.

Ai sensi dell'art.3 comma 4 della legge 8 agosto 1990, n°241, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- a. Giurisdizionale al TAR di Reggio Calabria ai sensi dell'art. 2 lett. b) e art. 21 della L.n° 1034/1971 e ss.mm. entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione;
- b. Straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.01.1971 n°119;

Ardore, lì 15/10/2020.

Il Sindaco
F.to Giuseppe Campisi